



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ
E UNIONE DOGANALE
Dogane
Regole di origine e valore in dogana

Bruxelles, 12 marzo 2024

TAXUD/A6/2024/1621936

SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 CDU E DELL'ARTICOLO 71 CDU RD

LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI E GLI OPERATORI

Versione 1.0
Originale: EN

Dichiarazione di esclusione della responsabilità

Il presente documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante e ha carattere puramente esplicativo. Le disposizioni giuridiche della legislazione doganale prevalgono sul contenuto del presente documento e devono essere sempre consultate. I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Oltre al presente documento, possono esistere anche istruzioni nazionali o note esplicative.

Indice

TAXUD/A6/2024/1621936.....	1
LINEE GUIDA PER GLI STATI MEMBRI E GLI OPERATORI.....	1
Versione 1.0 Originale: EN.....	1
Indice	2
1. INTRODUZIONE	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
2.1 Disposizioni di base sulla semplificazione della determinazione del valore	4
2.2 Requisiti relativi ai dati per le richieste e le semplificazioni di determinazione del valore	5
2.3 Disposizioni orizzontali.....	5
2.4 Customs Decision System	6
2.5 EU Traders Portal	7
2.6 Portale nazionale degli operatori	7
3. SCOPO E AMBITO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE	8
3.1 Scopo della semplificazione della determinazione del valore.....	8
3.2 Ambito della semplificazione.....	8
4. CONDIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE	9
4.1 Prima categoria di condizioni (articolo 71(1) CDU RD)	9
Per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini nel soddisfare gli obblighi legali di fornire informazioni sulle loro attività (o produzioni), sia alle autorità pubbliche che a privati.	10
4.2 Seconda categoria delle condizioni (articolo 71 (2) CDU RD).....	11
Le disposizioni dell'articolo 24 del CDU RE prevedono quando è soddisfatto il criterio previsto dall'articolo 39(a) CDU.	11
Tutte le condizioni indicate negli articoli 73 CDU e 71 CDU RD devono essere soddisfatte insieme per autorizzare la persona interessata a utilizzare la semplificazione sul valore in dogana.	12
4.3 Proposta di una formula da utilizzare per calcolare un importo che costituisce il valore in dogana da determinare sulla base di criteri specifici.....	12
5. RAPPRESENTANZA DOGANALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL CDU E SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE	13
6. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE	13
Esistono esempi di informazioni da trasmettere alle autorità doganali	

	competenti dal titolare della semplificazione della determinazione del valore:	14
7.	GESTIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE.....	14
7.1	Monitoraggio della semplificazione della determinazione del valore.....	14
7.2	Annullamento della semplificazione della determinazione del valore e il suo impatto sulle dichiarazioni doganali interessate	15
7.3	Revoca e modifica della semplificazione della determinazione del valore e il loro impatto sulle dichiarazioni doganali interessate	16
7.4	Sospensione della semplificazione della determinazione del valore.....	16
7.5	Semplificazione della determinazione del valore e status AEO.....	18
7.6	Rivalutazione della semplificazione della determinazione del valore	18
8.	VALIDITÀ DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN TERMINI DI TEMPO E IN TERMINI DEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE.....	19
8.1	In termini di tempo	19
8.2	In termini di territorio doganale dell'Unione	20
9.	DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI E DIRITTO DI RICORSO	20
10.	CONSULTAZIONE TRA LE AUTORITÀ DOGANALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 CDU RE	21
	ALLEGATO	23
11.	DOMANDE SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI DELL'UNIONE NEL CONTESTO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOLLEVATA NELLA SEZIONE VALORE DEL GRUPPO DI ESPERTI DOGANALI (CEG-VAL).	23

1. INTRODUZIONE

Questo documento punta a delineare e analizzare alcuni aspetti dell'autorizzazione relativi alla semplificazione per la determinazione degli importi che fanno parte del valore in dogana delle merci (nel prosieguo "semplificazione della determinazione del valore"), con particolare attenzione all'ambito e all'uso di questa semplificazione e alla sua validità a livello UE, nonché all'applicazione delle disposizioni orizzontali in relazione alla semplificazione.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 Disposizioni di base sulla semplificazione della determinazione del valore

Le seguenti disposizioni come stabilite nel CDU¹ e nel CDU RD² sono le principali disposizioni applicabili.

Articolo 73 CDU

Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

- a) *gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2; e*
- b) *gli importi di cui agli articoli 71 e 72*

Articolo 71 CDU RD

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) *l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato*
 - b) *il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un'autorizzazione*
- 2. La concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:*
- (a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;*
 - b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo*
 - c) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o*

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che stabilisce il Codice Doganale dell'Unione

² Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo a regole dettagliate relative ad alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione

irregolari

2.2 Requisiti relativi ai dati per le richieste e le semplificazioni di determinazione del valore

I requisiti di dati per le applicazioni e le semplificazioni della determinazione del valore (CVA) sono definiti nell'Allegato A di CDU RD. I requisiti di dati sono raggruppati in due categorie:

- quelli comuni a tutti i tipi di domande/decisioni (Titolo I, Capitolo 1, gli elementi dati nella colonna 3 della tabella dei requisiti dati insieme alle note rilevanti relative ai requisiti sui dati presentate nel Titolo I, Capitolo 2 dell'Annesso), e
- quelli specifici per questa particolare autorizzazione (Titolo V, Capitolo 1 dell'Allegato). Nel Capitolo 2 del Titolo V si trovano note relative ai requisiti specifici dei dati per la domanda e all'autorizzazione per la semplificazione.

Inoltre, in conformità con le disposizioni dell'Allegato B al CDU RD riguardanti i requisiti comuni di dati per dichiarazioni, notifiche e prove dello status doganale delle merci dell'Unione (articolo 2(2)), il fatto che il valore in dogana sia dichiarato con l'uso della semplificazione della determinazione del valore deve essere riflesso nella dichiarazione doganale.

Un dichiarante è obbligato a introdurre le informazioni sull'autorizzazione per la semplificazione della determinazione del valore, fornendo il suo numero di riferimento e chi ne è il titolare. Inoltre, il dichiarante deve fornire separatamente dagli altri elementi del valore in dogana gli importi inclusi/detratti dal valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione, calcolati in conformità con i criteri specifici definiti nella semplificazione della determinazione del valore. Le aggiunte e detrazioni calcolate in conformità con la semplificazione hanno i propri codici come menzionato nell'Allegato B al CDU RE³ riguardanti i formati e i codici dei requisiti comuni di dati per dichiarazioni, notifiche e prove dello status doganale delle merci dell'Unione (articolo 2(2)).

2.3 Disposizioni orizzontali

La semplificazione della determinazione del valore è una delle decisioni relative all'applicazione della legislazione doganale dell'Unione presa in seguito all'applicazione. Il CDU ha introdotto una maggiore armonizzazione di tali decisioni.⁴ Il CDU, insieme ai

³ Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 che stabilisce regole dettagliate per l'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce le Dogane dell'Unione

⁴ Il punto (22) del CDU stabilisce che *"Tutte le decisioni relative all'applicazione della legislazione doganale, inclusa la necessità di informazioni vincolanti, devono essere soggette alle stesse regole. Qualsiasi decisione di questo tipo deve essere valida in tutta l'Unione e può essere annullata, modificata salvo diversa stipulazione, o revocata se non conformi alla legislazione doganale o alla sua interpretazione."*

suoi atti delegati e di esecuzione, ha stabilito regole generali comuni per il processo decisionale, così come per la gestione delle decisioni - cosiddette "disposizioni orizzontali". In generale, le disposizioni orizzontali sono stabilite nel Titolo I del CDU e nelle disposizioni delegate ed attuate.

In alcuni casi, il legislatore dell'Unione ha introdotto disposizioni procedurali specifiche per particolari tipi di decisioni relative all'applicazione della legislazione doganale presa in domanda, che sono applicabili al di fuori delle disposizioni orizzontali standard, e/o ha esentato l'applicazione di particolari disposizioni orizzontali in relazione a determinate decisioni (ad esempio, informazioni vincolanti, operatori economici autorizzati). Nessuna di queste situazioni si presenta riguardo alla semplificazione della determinazione del valore.

Pertanto, sebbene le disposizioni orizzontali rilevanti sulla gestione delle decisioni prese al momento della domanda siano applicabili in relazione alla semplificazione della determinazione del valore, le linee guida esistenti contenenti chiarimenti a riguardo devono essere considerate **nella misura in cui possono essere rilevanti ai fini della semplificazione della** determinazione del valore, tenendo conto della natura di tale semplificazione. A tal proposito, si può fare riferimento a:

- *General Guidance on Customs Decisions* (documento TAXUD.a.2(2016)39455664 datato 8 luglio 2016)⁵;
- *Simplifications – Title V UCC/ “Guidance for MSs and Trade”* (TAXUD/A2/24/05/2022)⁶.

Poiché alcune condizioni da soddisfare per concedere la semplificazione della determinazione del valore sono le stesse dell'autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, possono essere utilizzate anche le *Guidelines on Authorised Economic Operators* (documento TAXUD/B2/047/2011 – rev. 6 datato 11 marzo 2016)⁷ ai fini della semplificazione della determinazione del valore.

Esclusione della responsabilità

Le fonti di informazione sopra menzionate possono essere riviste o aggiornate dalle sezioni competenti del Gruppo di Esperti Doganali. Pertanto, se si fa riferimento a una di queste fonti, si prega di notare che versioni aggiornate delle linee guida sono pubblicate sul **sito web della TAXUD: UCC – Guidance documents**

2.4 Customs Decision System

Per supportare e facilitare il processo di presa di decisioni relative all'applicazione della

⁵ [UCC - Guidance documents - European Commission \(europa.eu\)](#)

⁶ *Ibidem*

⁷ *Ibidem*

legislazione doganale, nonché alla loro gestione, è stato creato un Customs Decision System (CDS - Sistema decisionale doganale) in conformità all'articolo 7 del *regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione del 1° giugno 2023 relativo alle disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego di sistemi elettronici per lo scambio e la conservazione delle informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Il CDS è utilizzato tra l'altro per la semplificazione della determinazione del valore (articolo 8 (1)(a) del suddetto regolamento). Il CDS deve essere utilizzato per le domande per l'emissione di semplificazioni e semplificazioni di determinazione del valore, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali applicazioni e semplificazioni, qualora tali semplificazioni o decisioni possano avere un impatto in più di uno Stato membro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 (3) del suddetto regolamento, uno Stato membro può decidere che le componenti comuni del CDS possano essere utilizzate per le domande di emissione di semplificazioni di determinazione del valore e semplificazioni di determinazione del valore, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali applicazioni e semplificazioni di determinazione del valore, qualora tali semplificazioni o decisioni abbiano impatto solo in tale Stato membro

2.5 EU Traders Portal

L'EU Traders Portal sarà un punto di ingresso alla CDS per operatori economici e altri soggetti (articolo 10 (1) del regolamento 2023/1070 sopra menzionato). Il portale degli operatori UE sarà utilizzato per le domande e le semplificazioni della determinazione del valore, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e semplificazioni della determinazione del valore, quando tali semplificazioni o decisioni possano avere un impatto in più di uno Stato membro (articolo 10 (3) del suddetto regolamento).

Ai sensi dell'articolo 10 (4) del suddetto regolamento, uno Stato membro può decidere che il portale dei commercianti dell'UE possa essere utilizzato per le domande di emissione di semplificazioni di determinazione del valore, nonché per la gestione delle decisioni relative a tali domande e semplificazioni di determinazione del valore, qualora tali semplificazioni o decisioni abbiano impatto solo in tale Stato membro.

2.6 Portale nazionale degli operatori

Poiché gli Stati membri possono creare i propri portali nazionali per gli operatori, tali portali saranno ulteriori punti di accesso al CDS per operatori economici e altri soggetti. In conformità all'articolo 14 (2) del suddetto regolamento, per quanto riguarda le applicazioni dell'emissione di semplificazioni e semplificazioni di determinazione del valore, nonché la gestione delle decisioni relative a tali applicazioni e le semplificazioni di determinazione del valore in cui tali semplificazioni o decisioni possano avere un impatto in più di uno Stato Membro, **gli operatori economici e altri soggetti possono scegliere di utilizzare il portale nazionale operatori, se creato, oppure lo EU Trader Portal.**

3. SCOPO E AMBITO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE

3.1 Scopo della semplificazione della determinazione del valore

La possibilità di concedere agli operatori, a determinate condizioni, la facoltà di determinare alcuni elementi del valore in dogana basati sul metodo del valore di transazione, che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana, sulla base di criteri adeguati e specifici, è stata introdotta per la prima volta nella legislazione dell'UE dal regolamento n. 1676/96, che modifica le DAC⁸ attraverso il nuovo articolo 156 bis.

Lo scopo di tale iniziativa era permettere agli operatori di evitare l'uso della procedura semplificata (dichiarazioni incomplete) e di finalizzare senza indugio le dichiarazioni di determinazione del valore in dogana, nella situazione in cui la protezione degli interessi finanziari dell'UE e la corretta riscossione delle risorse proprie fossero considerate non a rischio.

Con lo stesso scopo⁹, il pacchetto CDU confermò la possibilità di questa facilitazione per gli operatori, ampliandone persino il campo. Inoltre, ha specificato nuove condizioni e requisiti in base ai quali tale autorizzazione può essere concessa.

3.2 Ambito della semplificazione

La semplificazione può essere concessa solo nei casi in cui il valore in dogana delle merci importate debba essere determinato secondo il metodo del valore di transazione.

Il pacchetto CDU ha esteso l'ambito della semplificazione, rendendo ora possibile determinare, sulla base di criteri specifici, non solo aggiunte e detrazioni al prezzo pagato o dovuto, ma anche elementi del totale dei pagamenti effettuati o da effettuare dall'acquirente (vedi articolo 70(2) CDU).

Esempi

Tale semplificazione potrebbe essere presa in considerazione nei casi in cui l'importo esatto delle tariffe di licenza da includere nel valore in dogana dei prodotti autorizzati come definito all'articolo 71(1)c) del CDU non sia noto al momento dell'importazione perché tali pagamenti delle tasse di licenza sono espressi come una certa percentuale delle vendite

⁸ Regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 che stabilisce disposizioni per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario

⁹ Il considerando (23) del CDU RD afferma che " *Allo scopo di evitare costi amministrativi sproporzionati e assicurare nel contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è necessario, nel contesto della semplificazione e dell'agevolazione, garantire che l'autorizzazione concessa per determinare gli importi specifici relativi al valore in dogana sulla base di criteri specifici sia soggetta a condizioni adeguate.* "

totali dei beni autorizzati nell'UE durante il periodo specificato

L'uso di tale semplificazione potrebbe essere preso in considerazione anche in situazioni in cui i costi di controllo qualità dei beni importati non siano noti al momento dello sdoganamento e, di conseguenza, non sia possibile determinare definitivamente in quel momento un prezzo effettivamente pagato o dovuto per tali beni come definito nell'articolo 70(2) del CDU

4. CONDIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE

L'ambito della semplificazione incontra limiti significativi quando si considerano le condizioni che devono essere soddisfatte in conformità all'articolo 71(1) (a) e (b) CDU RD.

L'articolo 71 CDU RD descrive **due categorie di condizioni** che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare questa semplificazione aggiuntiva.

4.1 Prima categoria di condizioni (articolo 71(1) CDU RD)

La prima categoria di condizioni si riferisce alla necessità e all'effetto della semplificazione per i beni valutati (articolo 71 (1) CDU RD):

- *L'uso della procedura **semplificata** di cui all'articolo 166 CDU¹⁰ rappresenterebbe costi amministrativi sproporzionati (articolo 71(1)(a) CDU RD).*

La semplificazione della determinazione del valore è una soluzione alternativa per una dichiarazione doganale semplificata come menzionato all'articolo 166 del CDU. Se viene applicata la procedura semplificata della dichiarazione, un operatore economico dovrà fornire all'autorità doganale competente, entro un termine specifico, una o più dichiarazioni supplementari contenenti le informazioni mancanti non quantificabili alla data in cui la dichiarazione doganale è stata accettata (articolo 167 (1) CDU).

La semplice mancanza della possibilità di fornire alle autorità doganali informazioni/documenti necessari per stabilire il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione al momento dell'importazione non è sufficiente per considerare la concessione della semplificazione della determinazione del valore. In questo contesto, va notato che la legislazione dell'Unione ha introdotto un lungo periodo massimo per la

¹⁰ L'articolo 166 CDU stabilisce che "1. Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all'articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163.

2. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui al paragrafo 1 è soggetto a un'autorizzazione delle autorità doganali."

presentazione delle informazioni/documenti mancanti necessari alla determinazione finale del valore in dogana (2 anni – articoli 146 (3b) e 147 CDU RD).

Per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese, dal settore del volontariato, dalle autorità pubbliche e dai cittadini nel soddisfare gli obblighi legali di fornire informazioni sulle loro attività (o produzioni), sia alle autorità pubbliche che a privati.¹¹

Nel contesto della fornitura delle informazioni complementari necessarie per stabilire il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione tramite dichiarazioni supplementari, i costi amministrativi significano i costi sostenuti dall'operatore economico:

- preparare informazioni supplementari quando sono disponibili tutti i fattori necessari per farlo,
- presentare le informazioni nelle dichiarazioni supplementari alle autorità doganali competenti in conformità all'articolo 167 del CDU e la relativa assegnazione alle dichiarazioni doganali semplificate inizialmente presentate per beni importati,
- preparare una dichiarazione finale dei dazi doganali basata su una dichiarazione definitiva del valore in dogana.

Se le attività sopra descritte sono svolte regolarmente in relazione a molte importazioni riguardanti un numero significativo di merci importate secondo gli stessi accordi contrattuali relativi ai costi rilevanti ai fini della determinazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione (ad esempio accordo di licenza, accordi di trasporto), si può considerare che, dal punto di vista del richiedente, soddisfare i requisiti legali come menzionati negli articoli 166 e 167 del CDU richiede molto tempo e molto lavoro. L'elevata ripetibilità di tali attività e il riferimento alla stessa fonte di accordi contrattuali per gli stessi scopi possono generare ***costi amministrativi sproporzionati*** per l'importatore. In tal caso, la condizione definita dall'articolo 71(1)(a) del CDU RD è soddisfatta. L'onere della prova dell'esistenza di tali costi amministrativi sproporzionati ricade sul richiedente.

- *il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un'autorizzazione (articolo 71(1)(b) CDU RD).*

La condizione è soddisfatta quando – sulla base di dati oggettivi e quantificabili forniti dal richiedente – si può presumere che il valore in dogana dichiarato tramite la semplificazione della determinazione del valore non differirà sostanzialmente dal valore in dogana determinato in assenza di tale semplificazione. Va sottolineato che i dati utilizzati per

¹¹ MEMO/06/425, *Measuring administrative costs and reducing administrative burdens in the EU*, Bruxelles, 14 novembre 2006 (pagina 2).

verificare se la condizione è soddisfatta devono comunque essere quantificabili per loro natura. Un'altra cosa è che gli importi da includere/escludere dal valore in dogana secondo la semplificazione della determinazione del valore non sono quantificabili alla data in cui la dichiarazione doganale viene accettata.

La conformità a questa condizione può essere esaminata sulla base di **documenti commerciali relativi alle importazioni previste** (ad esempio contratti di vendita, accordi di licenza, assicurazioni di polizza) e, ad esempio, **dati storici** relativi ai valori di transazione precedentemente accettati riguardanti beni identici o simili a quelli che devono essere importati dal richiedente.

Per quanto riguarda i dati storici relativi alle transazioni precedentemente accettate, dovranno provenire dalla contabilità dell'importatore.

Le disposizioni doganali dell'Unione si riferiscono al concetto di *principi contabili generalmente accettati* – articolo 1(20) del CDU RD. L'articolo stabilisce che "*principi di contabilità generalmente ammessi*»: *i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come devono essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare*".

Affinché i dati siano considerati oggettivi e quantificabili, devono essere coerenti con *i principi contabili generalmente accettati* applicabili nello Stato membro in cui sono detenuti i conti.

Mantenere un sistema contabile coerente con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui sono detenuti i conti è una delle condizioni da soddisfare per consentire la semplificazione della determinazione del valore. **Inoltre, sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo** (articolo 71(2)(b) del CDU RD).

4.2 Seconda categoria delle condizioni (articolo 71 (2) CDU RD)

La seconda categoria di condizioni riguarda il richiedente (articolo 71 (2) CDU RD).

- Assenza di violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e delle regole fiscali, inclusa l'assenza di gravi reati penali relativi all'attività economica del richiedente **(un riferimento diretto all'articolo 39(a) del CDU).**

Le disposizioni dell'articolo 24 del CDU RE prevedono quando è soddisfatto il criterio previsto dall'articolo 39(a) CDU.

- Mantenere un sistema contabile coerente con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui sono detenuti i conti e che faciliti il controllo doganale basato sulla revisione contabile. Il sistema contabile deve mantenere un registro storico dei dati che fornisce una pista di revisione contabile dal momento in cui i dati vengono inseriti nel fascicolo **(riferimento indiretto all'articolo 25(1)(a) del CDU RE)**.
- Avere un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'attività e che sia adatta alla gestione del flusso di merci e che abbia controlli interni in grado di rilevare transazioni illegali o irregolari **(riferimento indiretto all'articolo 25(1)(f) del CDU RE)**.

Gli operatori economici che richiedono semplificazioni della determinazione del valore devono soddisfare alcune delle condizioni previste per gli enti che richiedono lo status di operatore economico autorizzato per semplificazioni doganali.¹² Pertanto, in conformità all'articolo **38 (5) CDU**, le condizioni stabilite nell'articolo 71 (2) CDU RD non necessitano di essere riesaminate se un operatore economico autorizzato richiede la semplificazione della determinazione del valore. L'autorità doganale competente dovrà tuttavia verificare se tutte le altre condizioni, definite nell'articolo 73 CDU e nell'articolo 71 (1) CDU RD, siano soddisfatte.

Quando un richiedente non gode dello status di AEO, l'autorità doganale dovrà verificare se tutte le condizioni previste per la semplificazione della determinazione del valore siano soddisfatte. L'autorità doganale, quando verifica se il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71 (2) CDU RD (AEO), deve considerare *di conseguenza* le Linee Guida sugli operatori economici autorizzati.

Tutte le condizioni indicate negli articoli 73 CDU e 71 CDU RD devono essere soddisfatte insieme per autorizzare la persona interessata a utilizzare la semplificazione sul valore in dogana.

4.3 Proposta di una formula da utilizzare per calcolare un importo che costituisce il valore in dogana da determinare sulla base di criteri specifici

Il richiedente deve proporre alle autorità doganali un metodo/formula da applicare per determinare un dato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale, insieme alle motivazioni della scelta nella domanda di un'autorizzazione per la semplificazione della determinazione del valore.¹³

¹² Articoli 38 e 39 CDU, articoli 24-27 CDU RE

¹³ Vedi allegato A al CDU RD, Titolo V, Capitolo 2 - Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che

La scelta di tale metodo/formula può essere giustificata facendo riferimento a (esempi):

- Informazioni contenute nei contratti di vendita e in altri documenti relativi ai contratti di vendita, contratti di servizi di trasporto, polizze assicurative, accordi di licenza,
- i dettagli derivanti dalle dichiarazioni doganali che coprono un certo periodo rilevante prima della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 73 UCC,
- le tariffe di trasporto si applicavano normalmente a determinati mezzi di trasporto.

Il riferimento esplicito alla procedura dell'articolo 166 CDU implica che il valore ottenuto tramite l'applicazione della semplificazione della determinazione del valore **deve essere considerato definitivo**. Pertanto, l'ambito della semplificazione è limitato ai casi in cui, sebbene il dichiarante non possieda tutti gli elementi o i documenti relativi al valore in dogana, è ragionevole ritenere che vi sia la possibilità di ottenere un valore corretto senza ulteriori aggiustamenti. Pertanto, una valutazione decisiva da parte delle autorità emittenti è che la concessione della semplificazione non costituirà un rischio per la corretta raccolta delle risorse proprie tradizionali.

Tuttavia, il valore in dogana dichiarato tramite la semplificazione della determinazione del valore può essere soggetto a verifica al momento dell'importazione (articolo 188 del UCC) o nell'ambito del controllo post-rilascio (articolo 48 del UCC). La verifica deve garantire che l'uso della semplificazione corrisponda all'ambito dell'autorizzazione e non venga esteso eccessivamente a situazioni non pertinenti a tale autorizzazione.

5. RAPPRESENTANZA DOGANALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL CDU E SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE

La dichiarazione di un valore in dogana delle merci importate utilizzando la semplificazione della determinazione del valore può essere effettuata sia dal titolare della semplificazione (a suo nome e per conto proprio) sia dal suo rappresentante diretto (a nome e per conto del titolare della semplificazione). In altre parole, il titolare della semplificazione è l'importatore che può collaborare con un rappresentante diretto che si occupa delle formalità doganali. La rappresentazione indiretta non è possibile mentre il valore in dogana viene dichiarato con l'uso della semplificazione.

6. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE

costituiscono parte del valore in dogana delle merci; (...), Requisiti dati V/1. Oggetto e natura della semplificazione, "Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi."

In conformità all'articolo 23 (1) e (2) del CDU, il titolare della semplificazione della determinazione del valore è obbligato a:

- rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, incluso l'uso della semplificazione solo per le operazioni coperte e identificate dall'autorizzazione;
- informare senza indugio le autorità doganali di qualsiasi fattore possa influenzare la sua continuazione o il contenuto.

Esistono esempi di informazioni da trasmettere alle autorità doganali competenti dal titolare della semplificazione della determinazione del valore¹⁴:

- modificare la quantità e/o la frequenza della consegna delle spedizioni coperte dalla semplificazione;
- modifica/riformulazione di qualsiasi tipo di accordo contrattuale che possa avere un impatto sul modo in cui la formula di calcolo di un elemento specifico che costituisce il valore in dogana è stata stabilita nella semplificazione, ad esempio la modifica di dazi o costi, i calcoli rivisti;
- qualsiasi modifica riguardante informazioni generali come: nome della società, suo status legale, fusione o scissione, vendita o chiusura dell'attività, luogo di costituzione,
- qualsiasi cambiamento nella gestione o nella struttura aziendale,
- qualsiasi procedimento penale pendente collegato a una violazione della legislazione doganale, delle regole fiscali o dei reati penali all'attività economica,
- disfunzioni del sistema contabile (ad esempio perdita di dati contabili, mancanza di tracciabilità ecc.),
- perdita o distruzione di archivi/dati contabili e commerciali,
- incapacità di gestire i controlli interni.

Poiché alcune delle condizioni per essere autorizzati a utilizzare la semplificazione della determinazione del valore sono le stesse delle autorizzazioni AEO per semplificazioni doganali, il titolare della semplificazione della determinazione del valore che possiede anche tale status di AEO deve informare le autorità doganali competenti della sospensione o revoca dello status AEO.

Il fatto di utilizzare la semplificazione della determinazione del valore deve essere riflesso in una dichiarazione doganale (vedi il punto 2.2 del documento).

7. GESTIONE DELLE SEMPLIFICAZIONI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE

7.1 Monitoraggio della semplificazione della determinazione del valore

¹⁴ Poiché alcune delle condizioni per essere autorizzati a utilizzare la semplificazione della valutazione sono le stesse dell'autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, alcuni di questi esempi provengono dalle *Guidelines on Authorised Economic Operators*. Si veda il punto 2.3 di questo documento. Per ulteriori informazioni a riguardo, si prega di consultare le *Linee Guida* indicate.

Ai sensi dell'articolo 23 (5) CDU, le autorità doganali devono monitorare le condizioni che il titolare deve soddisfare per determinazione del valore, semplificazione e rispetto degli obblighi derivanti dalla semplificazione. Quando il titolare della semplificazione non rispetta gli obblighi derivanti dalla decisione, o quando la semplificazione è stata concessa sulla base di informazioni errate o incomplete, o nei casi in cui una o più delle condizioni per l'assunzione della semplificazione della determinazione del valore non sono state o non sono più soddisfatte, può essere necessario annullare, revocare o modificare l'autorizzazione (articoli 27 e 28 del CDU). La semplificazione della determinazione del valore sarà inoltre revocata o modificata su richiesta del titolare della semplificazione (articolo 28(1)(b) del CDU).

Le disposizioni relative a sospensione, annullamento, modifica o revoca della semplificazione della determinazione del valore sono correlate con le disposizioni sopra menzionate sugli obblighi del titolare della semplificazione.

La precisa determinazione del valore in dogana influisce direttamente sull'importo dei dazi doganali e delle tasse da applicare. Pertanto, la semplificazione della determinazione del valore deve essere monitorata regolarmente. **Si raccomanda che tale monitoraggio avvenga una volta all'anno.** Il monitoraggio regolare è di particolare importanza nel caso degli operatori economici, che non disponevano di dati storici al momento dell'emissione della semplificazione della determinazione del valore, al fine di garantire la tempestiva rilevazione di eventuali necessità di sospensione, modifica, revoca o annullamento.

Ai sensi dell'articolo 23(3) del CDU " *Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale*".

Le disposizioni dell'articolo 23(3) del CDU saranno applicate in situazioni diverse da quelle definite negli articoli 27 e 28 del CDU. Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili nei casi in cui, ad esempio, la semplificazione della determinazione del valore sia stata emessa in violazione delle regole sulla giurisdizione delle autorità doganali o nei casi in cui la semplificazione riguardasse un caso già deciso da un'altra decisione definitiva.

7.2 Annullamento della semplificazione della determinazione del valore e il suo impatto sulle dichiarazioni doganali interessate

Ai sensi dell'articolo 27 (1) CDU "*Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:*

- a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;*
- b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;*
- c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa. "*

Le autorità doganali annulleranno la semplificazione della determinazione del valore **solo se sono soddisfatte tutte e tre le condizioni indicate nell'articolo 27 del CDU.**

Il titolare della semplificazione della determinazione del valore sarà informato del suo annullamento.

Secondo l'articolo 27 (3) del CDU *"Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione"*. Di conseguenza, le dichiarazioni fatte sulla base della semplificazione della determinazione del valore annullata devono essere identificate e il valore in dogana dichiarato deve essere controllato dalle autorità doganali. Deve essere determinato il valore in dogana corretto e, a seconda dei casi, un nuovo importo di debito doganale sarà comunicato all'importatore.

7.3 Revoca e modifica della semplificazione della determinazione del valore e il loro impatto sulle dichiarazioni doganali interessate

Ai sensi dell'articolo 28 (1) del CDU, *"Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 27:*

- a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure*
- b) su richiesta del destinatario della decisione."*

La decisione sulla revoca o modifica della semplificazione della determinazione del valore nell'ambito dell'articolo 28 CDU sarà eseguita *ex nunc*. In altre parole, il valore in dogana dichiarato utilizzando la semplificazione della determinazione del valore successivamente revocata o modificata non sarebbe stato modificato retroattivamente. L'operatore economico sarebbe obbligato a dichiarare il valore in dogana utilizzando una semplificazione della determinazione del valore modificata alla data di ricezione della decisione, salvo diversa specificazione nella decisione. Se la semplificazione della determinazione del valore fosse revocata, l'operatore economico deve interromperne l'utilizzo dalla data in cui la decisione viene ricevuta, salvo diversa specificazione nella decisione. Dalla data della revoca l'importatore deve applicare la procedura ordinaria che corrisponde alla sua situazione. Se le condizioni sono soddisfatte, l'importatore può richiedere una nuova autorizzazione per una semplificazione della determinazione del valore.

Nei casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del titolare della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono posticipare la data in vigore della revoca o modifica fino a un anno. Tale data sarà indicata nella decisione di revoca o modifica (secondo paragrafo dell'articolo 28(4) del CDU).

7.4 Sospensione della semplificazione della determinazione del valore

Ai sensi dell'articolo 23(4)(b) del CDU, in concomitanza con l'articolo 16 del CDU RD,

invece di annullare, revocare o modificare la semplificazione della determinazione del valore in conformità agli articoli 23(3), 27 o 28 del CDU, l'autorità doganale competente a prendere la decisione la sospenderà nelle seguenti situazioni:

- (a) L'autorità doganale ritiene che possano esserci motivi sufficienti per annullare, revocare o modificare la decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere sull'annullamento, revoca o modifica.
- (b) L'autorità doganale ritiene che le condizioni per la decisione non siano soddisfatte o che il titolare della decisione non rispetti gli obblighi imposti da tale decisione, ed è opportuno concedere al titolare della decisione il tempo di adottare misure per garantire il rispetto delle condizioni o il rispetto degli obblighi.
- (c) Il titolare della decisione richiede tale sospensione perché è temporaneamente incapace di soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti da tale decisione.

La sospensione della semplificazione della determinazione del valore significa che il titolare della semplificazione non può utilizzarla per il periodo della sospensione stabilita ai sensi dell'articolo 17 del CDU RD. **Dalla data della sospensione, l'importatore deve applicare la procedura ordinaria che corrisponde alla sua situazione.**

Ai sensi dell'articolo 17(3) del CDU RD "Se, a seguito della sospensione di una decisione, l'autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 27 o all'articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto."

Ai sensi dell'articolo 18 del CDU RD, una sospensione di una semplificazione della determinazione del valore termina alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che prima della scadenza di tale periodo si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del CDU, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca.
- b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

L'autorità doganale competente per prendere la decisione informa il titolare della decisione sulla fine della sospensione.

Se la semplificazione della determinazione del valore sospesa viene successivamente annullata, l'annullamento ha effetto dalla data in cui la decisione iniziale è entrata in vigore, salvo diversa specificazione nella decisione in conformità con la legislazione doganale.

Se la semplificazione della determinazione del valore sospesa viene successivamente revocata o modificata, la revoca o modifica della semplificazione della determinazione del valore ha effetto dalla data in cui il titolare della semplificazione la riceve, salvo diversa specificazione nella decisione (articolo 28 (4) del CDU (in concomitanza con l'articolo 22 (4) del CDU).

7.5 Semplificazione della determinazione del valore e status AEO

Poiché alcuni dei criteri per concedere la semplificazione della determinazione del valore sono gli stessi di quelli per l'autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, va sottolineato che, in conformità all'articolo 30 (1) CDU RD *"Se un'autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all'articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull'autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata."*

D'altra parte, *"La sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO"* (articolo 30 (2) CDU RD).

7.6 Rivalutazione della semplificazione della determinazione del valore

Ai sensi dell'articolo 23(4)(a) del CDU in concomitanza con l'articolo 15(1) del CDU RD, l'autorità doganale competente effettua una rivalutazione della semplificazione della determinazione del valore nelle seguenti situazioni:

- (a) Quando ci sono cambiamenti alla legislazione dell'Unione pertinente che influenzano la semplificazione della determinazione del valore.
- (b) Quando necessario, a seguito del monitoraggio effettuato.
- (c) Quando necessario, a causa delle informazioni fornite dal titolare della determinazione del valore della semplificazione riguardo ai fattori emersi dopo la semplificazione, che possono influenzarne la continuazione o il contenuto.

L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica il risultato della rivalutazione al titolare della decisione (articolo 15(2) del CDU RD). **A seguito di tale**

rivalutazione, la semplificazione della determinazione del valore può essere sospesa, annullata, revocata o modificata.

8. VALIDITÀ DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN TERMINI DI TEMPO E IN TERMINI DEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

8.1 In termini di tempo

Per essere legalmente efficace, la semplificazione della determinazione del valore deve essere valida alla data di accettazione di una dichiarazione doganale per il rilascio alla libera circolazione relativa alle merci importate, il cui valore in dogana deve essere stabilito tramite l'uso della semplificazione.

In conformità all'articolo 22 (5) CDU *"salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo."* Il legislatore dell'Unione non prevedeva alcun limite temporale riguardo alla validità della semplificazione della determinazione del valore. Ciò significa che la decisione deve essere applicata dal titolare purché il titolare rispetti le condizioni definite nella semplificazione e non vi siano circostanze che avrebbero dato motivo per la modifica, revoca, annullamento o sospensione della semplificazione.

La questione della validità sopra presentata è fortemente interconnessa al monitoraggio delle decisioni prese al momento della domanda (si veda il punto 7.1 del documento).

La semplificazione della determinazione del valore prevede, tra l'altro, una formula/metodo sulla base della quale i costi inclusi nel valore in dogana (ad esempio royalties) o i costi non inclusi nel valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione (ad esempio commissioni di acquisto) devono essere calcolati al momento dello sdoganamento. Sebbene il metodo/formula possa essere applicato anche per molto tempo (ad esempio durante il periodo in cui è in vigore l'accordo di licenza concluso dall'acquirente/importatore/licenziatario e dal licenziante), **i dati** utilizzati per calcolare i costi che costituiscono il valore in dogana o i costi non inclusi in questo valore secondo il metodo/formula possono dover essere modificati periodicamente.

Per garantire una corretta applicazione della semplificazione della determinazione del valore in tal senso, **l'obbligo di fornire alle autorità doganali, entro un determinato termine, informazioni/cifre aggiornate utilizzate per calcolare gli elementi mancanti secondo la formula/metodo descritto nella semplificazione della determinazione del valore** al momento dello svincolo doganale, deve essere tra gli obblighi imposti al titolare della semplificazione della determinazione del valore.

Sulla base delle informazioni/dati aggiornati, e in conformità all'articolo 23(4)(a) del CDU in concomitanza con l'articolo 15(1)(c) del CDU RD, le autorità doganali competenti dovranno rivalutare la semplificazione della determinazione del valore e modificarla a tal riguardo. Altre condizioni della semplificazione della determinazione del valore

rimarranno invariate.

Se le informazioni/dati aggiornati non vengono forniti alle autorità doganali competenti entro il termine stabilito nella semplificazione della determinazione del valore, si ritiene che il titolare della semplificazione non rispetti l'obbligo derivante da tale decisione. In tale situazione, le autorità doganali competenti - a seconda delle circostanze - sospenderanno o revocheranno la semplificazione della determinazione del valore.

8.2 In termini di territorio doganale dell'Unione

Come regola generale, l'articolo 26 CDU stabilisce che *"Salvo i casi in cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione."*

Pertanto, la valutazione della validità a livello dell'Unione di tutte le decisioni (inclusa la semplificazione della determinazione del valore menzionata nell'articolo 73 CDU) è complementare all'analisi dell'ambito di tale decisione, e in particolare dalla valutazione se gli effetti della decisione siano logicamente limitati a uno o più Stati membri o possano applicarsi in tutta l'Unione.

Esempio

L'autorizzazione concessa riguarda la determinazione dell'ammontare dei costi di trasporto da un paese terzo a un dato punto di ingresso nel territorio doganale dell'Unione, in base a un contratto specifico per il trasporto; è evidente che la semplificazione concessa in base a tale autorizzazione potrebbe essere valida in linea di principio solo per lo Stato membro in questione, e solo per una o più spedizioni destinate a quel punto di ingresso

Quando la semplificazione della determinazione del valore riguarda elementi dei fattori di valore (ad esempio, la ripartizione di un assist) la cui determinazione non è condizionata a delimitazioni geografiche/nazionali, può applicarsi la regola generale di validità a livello sindacale di tutte le decisioni.

La validità geografica dell'autorizzazione deve quindi essere valutata dalle autorità dello Stato membro in cui la domanda è depositata caso per caso, tenendo conto dell'insieme individuale di fatti su cui si basa la domanda e dell'elemento specifico del valore per cui l'autorizzazione è richiesta.

Sebbene il fatto che la legge doganale non richieda una procedura di consultazione tra MS ai sensi dell'articolo 14 CDU RE per la concessione della semplificazione, ciò non impedisce che una semplificazione venga considerata valida a livello UE.

9. DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI E DIRITTO DI RICORSO

In conformità con le regole generali espresse nell'articolo 22 (6) del CDU: *"Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità*

doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente."

Nei casi in cui l'autorità doganale competente a prendere una decisione, dopo aver esaminato una domanda di rilascio di semplificazione della determinazione del valore, concluda che non vi sono motivi per concedere la semplificazione della determinazione del valore in conformità all'articolo 73 del CDU e l'articolo 71 del CDU RD, allora emetterà una decisione che rifiuta di concedere la semplificazione.

L'autorità doganale competente a prendere la decisione deve garantire all'operatore economico il diritto di essere ascoltato prima di emettere tale decisione, così come le decisioni di annullamento, revoca, modifica e sospensione della semplificazione della determinazione del valore assunta su iniziativa dell'autorità doganale competente. La procedura generale per il diritto di essere ascoltati è definita nell'articolo 8 del CDU RE.

Una decisione che rispetti la persona interessata deve stabilire i motivi su cui si basa e fare riferimento al diritto di ricorso previsto dall'articolo 44 del CDU (articolo 22 (7) del CDU).

10. CONSULTAZIONE TRA LE AUTORITÀ DOGANALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 CDU RE

Come regola generale espressa nell'articolo 26 del CDU, le decisioni sull'applicazione della legge doganale sono valide in tutto il territorio doganale dell'Unione. Come già accennato sopra, questo principio si applica anche alla semplificazione della determinazione del valore. In pratica, ciò significa che il titolare della semplificazione in questione può utilizzarla non solo nello Stato membro in cui la decisione è stata concessa, ma anche in altri Stati membri a seconda di un ambito sostanziale della decisione in questione (si veda le informazioni al punto 8.2 del documento).

Considerando il principio di validità a livello di Unione delle decisioni relative all'applicazione della legislazione doganale, il legislatore dell'Unione prevede la procedura di consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri.

Le regole dettagliate per l'attuazione della procedura di consultazione sono stabilite nell'articolo 14 del CDU RE e nell'articolo 13 (3) del CDU RD.

Nel caso di domande e semplificazioni della determinazione del valore, la procedura di consultazione **non è obbligatoria** e il suo avvio dipende dalla determinazione del valore della situazione da parte dello Stato membro competente che esamina una domanda di semplificazione della determinazione del valore (articolo 14 (1) primo comma del CDU RE). L'autorità doganale competente per effettuare la semplificazione della determinazione

del valore può consultare le autorità doganali di altri Stati membri in cui devono essere effettuati controlli ai fini di esaminare uno o più dei criteri stabiliti nell'articolo 71 del CDU RD.

Tuttavia, questa procedura può essere avviata in qualsiasi momento quando l'autorità doganale che ha emesso la semplificazione della determinazione del valore lo ritiene necessario per valutare se il titolare della semplificazione sia ancora conforme o meno alle condizioni stabilite dall'articolo 71 del CDU RD.

La procedura di consultazione sarà utilizzata anche durante il successivo monitoraggio dell'uso della semplificazione della determinazione del valore e della sua rivalutazione (articolo 14 (4) del CDU RE). Quando l'autorità doganale competente che ha emesso la semplificazione della determinazione del valore decide di avviare una rivalutazione dell'uso della decisione da parte del suo titolare, deve anche decidere se altri Stati membri debbano essere consultati o meno a tal riguardo.

ALLEGATO

11. DOMANDE SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI DELL'UNIONE NEL CONTESTO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOLLEVATA NELLA SEZIONE VALORE DEL GRUPPO DI ESPERTI DOGANALI (CEG-VAL).

1. Il valore determinato sulla base dei criteri specifici autorizzati dall'articolo 73 CDU è un valore definitivo (a differenza del valore provvisorio previsto dall'articolo 166 CDU)?

Esatto

Va tenuto presente che il valore in dogana dichiarato tramite la semplificazione della determinazione del valore può essere soggetto a verifica al momento dell'importazione (articolo 188 del CDU) o nell'ambito del controllo post-rilascio (articolo 48 del CDU).

2. Le autorità doganali possono modificare retroattivamente il valore dichiarato sulla base dei criteri specifici autorizzati dall'articolo 73 CDU se il valore reale differisce da quello dichiarato?

Il valore in dogana inizialmente dichiarato con l'uso della semplificazione della determinazione del valore può essere modificato retroattivamente solo se la semplificazione della determinazione del valore viene annullata in conformità all'articolo 23(3) o l'articolo 27 del CDU, o nel caso in cui l'importatore abbia usato indebitamente la semplificazione.

3. Le autorità doganali possono modificare retroattivamente il valore dichiarato se il valore reale "differisce significativamente da quello determinato in assenza di un'autorizzazione"?

Si può presumere che il valore in dogana dichiarato con l'uso della semplificazione della determinazione del valore possa differire significativamente dal valore in dogana che verrebbe dichiarato in assenza di un'autorizzazione nelle seguenti situazioni (l'elenco potrebbe non essere esaustivo):

- a) le informazioni fornite dal richiedente erano errate o incomplete; oppure
- b) la formula utilizzata per calcolare un importo da includere/escludere dal valore in dogana è stata formulata o utilizzata erroneamente al momento delle dichiarazioni doganali; oppure
- c) il titolare della semplificazione della determinazione del valore non ha informato l'autorità doganale competente sui fattori emersi dopo la decisione che ne hanno influenzato la correzione/contenuto.

Il valore in dogana inizialmente dichiarato con l'uso della semplificazione della determinazione del valore può essere modificato retroattivamente solo se la semplificazione della determinazione del valore viene annullata in conformità all'articolo 23(3) o l'articolo 27 del CDU.

Per annullare la semplificazione prevista dall'articolo 27 del CDU, le seguenti tre condizioni definite dall'articolo devono essere soddisfatte simultaneamente:

- la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
- il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
- se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

4. *Quali criteri devono essere applicati per determinare se il valore in dogana determinato con l'uso di un'autorizzazione "non differirà significativamente da quello determinato in assenza di autorizzazione"?*

Si prega di consultare le informazioni fornite al punto 4.1 (pagine 10 e 11) della Linee guida.

5. *L'operatore economico può modificare retroattivamente il valore dichiarato sulla base dei criteri specifici autorizzati dall'articolo 73 CDU se il valore reale differisce da quello dichiarato?*

Il titolare di una semplificazione della determinazione del valore non può richiedere la modifica retroattiva del valore in dogana dichiarato se il valore dichiarato differisce dal valore in dogana dichiarato in assenza della semplificazione. Secondo le disposizioni orizzontali dell'Unione, il titolare della semplificazione può richiedere la modifica, la revoca o la sospensione della semplificazione.

Tuttavia, il titolare di una semplificazione è obbligato a informare l'autorità doganale competente di qualsiasi fattore che insorga dopo la decisione e che possa influenzarne la continuazione o il contenuto. Successivamente, l'autorità doganale competente può decidere di annullare la semplificazione della determinazione del valore (articolo 27(3) del CDU).

6. *Le autorità doganali possono includere nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 73 CDU (come "criterio specifico") la possibilità per l'operatore economico di modificare retroattivamente il valore dichiarato se il valore reale differisce da quello dichiarato?*

L'ambito degli obblighi del titolare di una semplificazione della determinazione del valore è definito negli articoli 23(1) e (2) del CDU. L'autorità doganale competente non può introdurre altri obblighi aggiuntivi a quelli introdotti dal legislatore dell'Unione.

7. *Qual è il significato di "costi amministrativi sproporzionati" (articolo 71 CDU RD)? Sono costi delle autorità doganali, degli operatori economici o di entrambi?*

Si prega di consultare le informazioni fornite al punto 4.1 (pagine 9 e 10) della Guida.

- 8. Dato che l'articolo 71 CDU RD stabilisce come condizione per l'autorizzazione menzionata nell'articolo 73 CDU che "l'applicazione della procedura menzionata nell'articolo 166 del Codice rappresenterebbe, nelle circostanze, costi amministrativi sproporzionati", dovremmo dare preferenza all'articolo 166 CDU rispetto all'articolo 73 CDU? In altre parole, il Codice non sta forse dicendo che l'articolo 73 CDU può essere autorizzato solo se l'articolo 166 CDU non è adeguato date le circostanze, analizzando i costi amministrativi?**

Corretto.

- 9. Come gestire le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 73 CDU che si riferiscono a importi o percentuali fissi dei costi di trasporto, nel contesto di aumenti eccezionali di tali costi?**

In conformità all'articolo 23(2) del CDU, il titolare della semplificazione della determinazione del valore deve informare l'autorità doganale competente dell'aumento dei costi di trasporto. Considerando le nuove informazioni, l'autorità doganale competente può sospendere, revocare o modificare la semplificazione della determinazione del valore.

- 10. È possibile utilizzare contemporaneamente sia la procedura semplificata come menzionata nell'articolo 166 CDU (in misura diversa dal valore in dogana) sia la semplificazione della determinazione del valore?**

Sì.

I requisiti di dati necessari per la dichiarazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione come definito nell'Allegato B del CDU RD sono, tra gli altri dettagli, necessari per l'applicazione delle disposizioni che regolano la procedura doganale per cui le merci sono dichiarate (articolo 162 del CDU).

In conformità con il primo comma dell'articolo 73 del CDU, "Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana (...)". Poiché le disposizioni non fanno riferimento a una dichiarazione doganale specifica, si può concludere che la semplificazione della determinazione del valore possa essere utilizzata nel contesto di una dichiarazione doganale standard e di una dichiarazione doganale semplificata.

Nei casi in cui un operatore economico utilizzi l'autorizzazione di valutazione per dichiarare il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione, il valore in dogana deve essere considerato definitivo indipendentemente dal tipo di dichiarazione doganale fornita dall'operatore economico.

- 11. La semplificazione può essere utilizzata anche in contesti diversi dalla determinazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione,**

dato che altri metodi si riferiscono all'art. 71 e all'art. 72 CDU per escludere detrazioni o aggiungere importi e dato che nel metodo di fall-back (art. 144 CDU RE) il valore della transazione (art. 70 CDU) può essere utilizzato con ragionevole flessibilità?

La semplificazione della determinazione del valore può essere utilizzata solo nei casi in cui il valore in dogana deve essere dichiarato secondo il metodo del valore di transazione. Questa intenzione del legislatore dell'Unione è sottolineata dal fatto che le disposizioni relative alla semplificazione della determinazione del valore sono inserite nel CDU subito dopo quelle relative alla determinazione del valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione (articoli 70-72 del CDU) e prima delle disposizioni relative ai metodi secondari di determinazione del valore (articolo 74 del CDU). Le disposizioni sulla semplificazione della determinazione del valore non devono essere interpretate in modo ampio.

12. Cosa succede se la semplificazione della determinazione del valore riguarda le Dogane di diversi Stati membri?

Di norma, la semplificazione della determinazione del valore emessa dall'autorità doganale competente di uno Stato membro può essere applicabile in tutta l'Unione (articolo 26 del CDU).

L'articolo 14 (1) del CDU RE prevede la consultazione tra le autorità doganali "se un'autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l'autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l'adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l'adozione di una decisione favorevole (...)". Va sottolineato che, alla luce delle disposizioni dell'articolo 14 del CDU RE, **la decisione di avviare tale consultazione dipende dall'autorità doganale competente a emettere la semplificazione della determinazione del valore.**

13. Cosa succede se l'azienda non rispetta i requisiti dell'articolo 39 a) CDU e quindi il valore in dogana non può essere determinato né dall'articolo 73 CDU né dall'articolo 166 CDU a causa della mancanza di dati?

Si tratta di due domande a cui occorre rispondere separatamente.

Articolo 39(a) del CDU

La conformità al criterio stabilito nell'articolo 39(a) del CDU è tra le condizioni definite nell'articolo 71 del CDU RD che devono essere soddisfatte cumulativamente dal richiedente per concedere la semplificazione della determinazione del valore. Se uno qualsiasi dei criteri non viene soddisfatto dal richiedente, la semplificazione della determinazione del valore non sarà concessa. In pratica, verrà emessa una decisione che rifiuta la concessione della semplificazione della determinazione del valore. L'operatore economico ha il diritto di fare ricorso contro tale decisione.

Mancanza di dati necessari per determinare importi che definiscono il valore in dogana secondo il metodo del valore di transazione ai sensi dell'articolo 73 del CDU o dell'articolo 166 del CDU

Se non ci sono informazioni/dati per applicare il metodo del valore di transazione, l'autorità doganale non deve concedere la semplificazione della determinazione del valore ai sensi dell'articolo 73 del CDU. Il valore in dogana deve essere dichiarato sulla base di uno dei metodi secondari di determinazione del valore.

La semplificazione della determinazione del valore è una soluzione alternativa per la dichiarazione doganale semplificata come menzionato nell'articolo 166 del CDU. La dichiarazione doganale semplificata può essere utilizzata nei casi in cui il valore in dogana può essere determinato secondo il metodo del valore di transazione, così come nei casi in cui si prevedono l'applicazione dei metodi secondari di determinazione del valore.
